

Provveditorati agli studi — Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali, lire 450,000.

Capitolo 20. Concorso nella spesa per i locali e l'arredamento degli uffici dell'Amministrazione regionale scolastica, lire 140,000.

Capitolo 21. Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare lire 3,250,000.

Capitolo 22. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali — Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate, lire 795,000,000.

Capitolo 23. Retribuzioni ai direttori didattici incaricati, lire 200,000.

Capitolo 24. Somme dovute all'Azienda delle poste e dei telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 25. Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica, lire 10,000.

Capitolo 26. Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza nei concorsi magistrali regionali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette Commissioni, lire 200,000.

Capitolo 27. Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditori agli studi — Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloggiati, lire 800,000.

Capitolo 28. Indennità di trasferimento ai maestri elementari, lire 100,000.

Capitolo 29. Assegni di benemerenzia ai maestri e alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemerenzia ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, 22 gennaio 1899, n. 50 e 27 febbraio 1902, n. 79; decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1650, e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 263) (*Spese fisse*), lire 143,000.

Capitolo 30. Sussidi a vedove, orfani minorenni bisognosi, ed orfani maggiorenni assolutamente inabili a proficuo lavoro, di maestri elementari nonchè a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a

maestri o ex-maestri, direttori didattici o ex-direttori didattici, colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento, lire 48,000.

Capitolo 31. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari, lire 100,000.

Capitolo 32. Visite mediche-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche, lire 60,000.

Capitolo 33. Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articolo 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140), lire 450,000.

Capitolo 34. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero, lire 315,000.

Capitolo 35. Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese dei corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio, lire 500,000.

Capitolo 36. Scuole di metodo per l'educazione materna — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione, lire 3,800,000.

Capitolo 37. Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, lire 1,139,200.

PRESIDENTE. Su questo capitolo l'onorevole Lusignoli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione seguente:

« Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine della assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magi-